



Affari Legislativi
Prot. Uscita del 28/03/2013
Numero: **0001677**
Classifica: XII.5004/A



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/A2013-000322
N. 5004/A2013-000323
N. 5004/A2013-000329
All. 4

Roma, 26 marzo 2013

- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Ufficio Coordinamento Politiche UE -Segreteria CIAE
(rif. note DPE n.1654, n. 1655, n. 1656 P-4.22.1 del 6.3.2013)

E, p.c.:

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale per gli Italiani all'estero e per le politiche migratorie -Ufficio VI- Centro visti
(rif. nota n. 4516/CV/67176)
- ALL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(di seguito alla nota p.n. del 7 marzo 2013)

R O M A

OGGETTO: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea **COM (2013) 95**.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite e il programma per i viaggiatori registrati. **COM (2013) 96**.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per viaggiatori registrati. **COM (2013) 97**.

Con riferimento alle note sopra richiamate, si trasmettono le relazioni previste dall'articolo 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" relative alle tre proposte di regolamento indicate in oggetto riguardanti il pacchetto di proposte legislative "frontiere intelligenti", presentato dalla Commissione europea il 28 febbraio scorso.

Nella redazione delle relazioni si è tenuto conto degli elementi informativi comunicati dal Ministero degli Affari Esteri, la cui nota è, ad ogni buon fine, unita in copia.


Si fa, infine, riserva integrare le informazioni con l'eventuale contributo dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0002406 A-4.22.3
del 02/04/2013

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Bruno Fratassi



7736757

A



Ministero degli Affari Esteri

Direzione Generale
per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie
Ufficio VI - Centro Visti
e-mail: dgit6@esteri.it - fax 06.3691.8542

Cod. Mittente e Protocollo:

4516 / CV / 67176

Roma, 21 marzo 2013

Posizione:

P / NN / 3C / 10

URGENTE

Oggetto: *Proposte di Regolamenti UE su "Smart Borders".*

Riferimento: *Nota di codesto Ministero n. 0001332 del 07/03/2013.*

NOTA indirizzata a:

Ministero dell'Interno
Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

ROMA

e per conoscenza a:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Europee
Ufficio coordinamento Politiche UE
Segreteria CIAE

ROMA

Ministero dell'Interno
- Ufficio del Consigliere Diplomatico
- Dipartimento Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale Immigrazione e Polizia delle Frontiere

ROMA

Segreteria Generale - Unità di Coordinamento
Direzione Generale per l'Unione Europea

SEDE


In relazione alle proposte di Regolamenti UE sul progetto "Smart Borders" per le quali codesto Ministero, con la Nota in riferimento, ha richiesto il parere di questo Dicastero, si esprime una valutazione generalmente positiva dell'iniziativa che andrebbe subordinata, però, ad alcune condizioni di seguito esposte ed al rafforzamento di questa Amministrazione in termini di risorse finanziarie e umane aggiuntive, soprattutto per quanto concerne l'istituzione di un programma per viaggiatori registrati (RTP).

Dal punto di vista dell'impatto finanziario del progetto, le principali conseguenze per questo Ministero – posto che i fondi messi a disposizione dell'Unione dovrebbero coprire le spese di avviamento e di predisposizione delle strutture centrali – riguarda i servizi relativi alle domande di accesso degli stranieri all'RTP. L'attuale proposta della Commissione prevede che l'esame della pratica sia soggetto al pagamento di diritti di trattazione, fissati in 20 euro, o in 10 euro nel caso in cui la richiesta venga abbinata ad una domanda di visto. Appare necessario che, al momento opportuno, venga previsto a livello nazionale che i diritti previsti per le pratiche presentate dai richiedenti presso gli Uffici consolari siano destinati al bilancio del MAE, di modo da disporre di sufficienti risorse per finanziare in tempo un adeguato potenziamento della Rete diplomatico-consolare. In caso contrario, sarà necessario prevedere fondi aggiuntivi per finanziare i rafforzamenti in termini di personale ed infrastrutturali che si renderanno necessari.

Per quanto attiene, infine, al rispetto da parte del progetto del principio di attribuzione e la sua conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si concorda con quanto esposto sull'argomento dalla Commissione Europea nei 'Memoranda' esplicativi delle Proposte di Regolamento. In particolare, si condivide la necessità di prevedere delle regole armonizzate per l'attraversamento delle frontiere esterne comuni, con riferimento sia all'istituzione dell'EES, che dell'RTP.

Si resta a disposizione di codesto Ministero per eventuali chiarimenti sul tema nonché, in seguito, per seguire gli aspetti tecnici del negoziato sulle proposte di Regolamento.

(Red. Francese)



*Il Direttore Centrale per
le Questioni Migratorie e i Visti
Min. Plen. Marco Del Punta*



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE
ISTITUISCE UN SISTEMA DI INGRESSI/USCITE PER LA REGISTRAZIONE DEI DATI DI
INGRESSO E USCITA DEI CITTADINI DI PAESI TERZI CHE ATTRAVERSANNO LE FRONTIERE
ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
COM (2013) 95**

Atto comunitario – Finalità e contesto

La proposta di regolamento costituisce, unitamente alle altre due presentate contestualmente e relative all'istituzione di un programma per viaggiatori registrati e alla conseguente modifica il codice delle frontiere Schengen, l'esito delle iniziative preannunciate dalla Commissione europea nel 2008 nell'ambito della strategia europea di gestione integrata delle frontiere, contenuta nella Comunicazione "Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea". Le proposte normative sono state, infine, presentate dopo l'invito del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 ad accelerare i relativi lavori.

Il sistema di registrazione degli ingressi e delle uscite, prefigurato nella proposta di regolamento, non solo uniformerà le procedure in tutta l'Unione europea, ma, soprattutto, consentirà di calcolare la durata del soggiorno autorizzato di ogni visitatore, contribuirà all'identificazione degli stranieri che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri e permetterà, infine, di analizzare gli ingressi e le uscite dei cittadini di Paesi terzi anche a fini statistici. A regime, tale sistema, si sostituirà a quello attuale basato sull'apposizione del timbro sul documento di viaggio per l'attestazione delle date di ingresso e di uscita e, conseguentemente, per calcolare la durata del soggiorno nello spazio Schengen dei cittadini di Paesi terzi,

A - Rispetto dei principi comunitari

La proposta di regolamento rispetta il **principio di attribuzione**, in quanto l'articolo 74 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica per l'adozione, da parte del Consiglio, di misure idonee ad assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nel settore in esame e l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), dello stesso trattato, riguarda la competenza dell'Unione ad assumere misure relative al controllo delle persone e alla sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

La proposta di regolamento **rispetta il principio di sussidiarietà**, poiché, ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

europea, l'Unione è competente ad adottare misure relative al controllo delle persone e alla sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

L'obiettivo perseguito dalla proposta normativa non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente: lo schema di regolamento, infatti, crea un sistema di ingressi/uscite (EES) che registra la data e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere dell'Unione europea. Sostituendosi alle attuali procedure manuali, il sistema calcola elettronicamente la durata del soggiorno breve autorizzato e, qualora l'uscita del viaggiatore dal territorio dell'UE non sia registrata alla scadenza del periodo autorizzato, consente di inviare una segnalazione alle autorità nazionali attraverso un sistema centralizzato che permetterà la cooperazione tra Stati membri. Il progetto normativo introduce, inoltre, norme uniformi per tutti gli Stati membri relative ai controlli di frontiera presso le frontiere esterne della UE. In considerazione della complessa architettura del sistema prefigurato e della necessità di norme di funzionamento comuni, il regolamento appare, quindi, come l'unico strumento giuridico che si presti a tale scopo.

La proposta di regolamento **rispetta il principio di proporzionalità**. Il contenuto e la forma dello strumento prescelto dalla Commissione sono in rapporto con la finalità perseguita. E' infatti pianamente condivisibile l'intento della Commissione di procedere ad un'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen per garantire un'applicazione sempre più uniforme di norme comuni alle frontiere esterne in tutti gli Stati membri Schengen. Tra gli obiettivi perseguiti, degno di rilievo quello di poter elaborare una politica in materia di migrazione e di visti sostenibile e fondata sui dati informativi certi che saranno acquisiti sul numero di cittadini di Paesi terzi presenti sul territorio della UE. La proposta appare, inoltre, proporzionata anche in termini di costi, visti i vantaggi per gli Stati membri derivanti dalla gestione della frontiera esterna comune, e sotto il profilo della protezione dei dati personali, in quanto consente la raccolta e la conservazione solo per quanto strettamente necessario.

B - Valutazione del progetto

Il progetto può essere valutato positivamente. Ogni anno, infatti, vengono registrati circa 700 milioni di attraversamenti delle frontiere esterne terrestri, marittime ed aeree della UE e, di questi, quasi un terzo è effettuato da cittadini di Paesi terzi sottoposti a verifiche approfondite ai valichi di frontiera.

È indubbio che agevolare questi spostamenti, garantendo il pieno rispetto della sicurezza, costituisce un obiettivo importante sia per l'Unione che per i suoi Stati membri, in quanto il dato censito tende ad aumentare di anno in anno, soprattutto presso gli aeroporti. Al riguardo, occorre evidenziare, peraltro, che non esiste, allo stato, nell'U.E. una registrazione uniforme degli ingressi e delle uscite dei viaggiatori nello spazio Schengen e che, quindi, gli Stati membri non dispongono di uno strumento affidabile per



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

determinare se un cittadino di Paese terzo abbia prolungato il soggiorno oltre il termine autorizzato.

A tal proposito permane forte l'esigenza di arginare il crescente fenomeno degli **overstayers**, ossia di quegli stranieri che, entrati regolarmente nello Spazio comune, vi permangono anche dopo la scadenza del visto ovvero dell'autorizzazione al soggiorno.

Alla luce delle osservazioni precedenti appare evidente che le modalità di gestione delle frontiere esterne prefigurate nella proposta di regolamento determinerebbero il rafforzamento delle frontiere stesse, consentendo l'individuazione delle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni relative alla durata del soggiorno nel territorio degli Stati membri.

Le disposizioni contenute nello progetto normativo possono, pertanto, ritenersi conformi all'interesse nazionale.

Sotto il profilo delle **prospettive negoziali**, è intenzione dell'Italia proporre alla Commissione di specificare meglio nel titolo del regolamento - al fine di renderne immediatamente riconoscibile il campo di applicazione - il riferimento esclusivamente agli ingressi e soggiorni di breve durata, così come già enunciato nell'articolo 1 del testo trasmesso.

Sempre nell'ambito dei possibili sviluppi in sede negoziale, e fatte salve le esigenze di protezione delle informazioni relative ai cittadini stranieri interessati, si condivide con il Ministero degli Affari Esteri l'opportunità di proporre i necessari approfondimenti sulla possibilità di accordare alle forze di polizia l'accesso ai dati contenuti nel sistema di ingressi/uscite. Detto sistema, da strutturare a livello centralizzato, conterrà sia dati alfanumerici che dati biometrici (il periodo di conservazione dei dati sarà di sei mesi per i casi ordinari e di cinque anni per i soggiorni fuori termine) e costituirà uno strumento prezioso per il contrasto al terrorismo internazionale e a ogni tipo di attività illecite a livello transfrontaliero.

C - Valutazione d'impatto

Sotto il profilo **dell'impatto finanziario**, la proposta prevede un'ampia copertura finanziaria da parte dell'Unione. Per poter procedere ad un'analisi degli ulteriori costi gravanti sul bilancio nazionale, appare tuttavia necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi, in particolar modo, alla tipologia e all'implementazione delle architetture informatiche e delle specifiche tecniche da porre a servizio del sistema.

La norma non incide sulle **competenze regionali** e delle **autonomie locali rientrando nella previsione di cui all'articolo 117, comma primo, lett. a), b), h) e q)**.

Per quanto riguarda l'incidenza della proposta **sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni**, si osserva che il sistema, una volta a regime, determinerà



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

indubbi vantaggi, sia sotto il profilo dei controlli alla frontiera, sia sotto il profilo delle attività di contrasto all'immigrazione irregolare.

Altrettanto varrà per i privati, che si avvantaggeranno delle semplificazioni introdotte.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE
MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) 562/2006 PER QUANTO RIGUARDA L'USO DEL
SISTEMA DI INGRESSI/USCITE E IL PROGRAMMA PER I VIAGGIATORI REGISTRATI.
COM (2013) 96**

Atto comunitario – Finalità e contesto

La proposta di regolamento è volta a modificare il codice delle frontiere Schengen in vista dell'istituzione di un sistema di registrazione degli ingressi e delle uscite nello spazio Schengen e di un programma per viaggiatori registrati, prevista dalle due proposte legislative presentate contestualmente.

Nel complesso, il pacchetto "frontiere intelligenti" costituisce l'esito delle iniziative preannunciate dalla Commissione europea nel 2008 nell'ambito della strategia europea di gestione integrata delle frontiere, contenuta nella Comunicazione "Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea". Le proposte normative sono state, infine, presentate dopo l'invito del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 ad accelerare i relativi lavori.

Gli emendamenti apportati al regolamento (CE) 526/2006, riguardano, oltre alle definizioni aggiuntive introdotte all'art. 2, i dati che dovranno essere inseriti nel sistema ingressi/uscite (art. 5-bis), le verifiche di frontiera sulle persone (art. 7), quelle sui viaggiatori registrati, mediante l'uso di strumenti automatizzati, (art. 7-bis), lo snellimento delle verifiche di frontiera (art. 8), l'allestimento di corsie separate e della relativa segnaletica (art. 9) e la presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno (art. 11).

A - Rispetto dei principi comunitari

La proposta di regolamento rispetta il **principio di attribuzione** ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto introduce disposizioni relative alle verifiche di frontiera delle persone che attraversano la frontiera esterna.

Esso si presenta come norma attuativa delle proposte normative contenute nei documenti **COM (2013) 95 e COM (2013) 97**, intervenendo su aspetti tecnici connessi alle modifiche normative al Codice delle frontiere Schengen (Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone), implicate dalle due proposte normative.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

La proposta di Regolamento **rispetta il principio di sussidiarietà**, poiché l'articolo 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce all'Unione il compito di sviluppare una politica volta a garantire "l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne" e "il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne". Il suo obiettivo è apportare al codice frontiere Schengen le modifiche necessarie per istituire il "sistema ingressi/uscite" e il "programma per viaggiatori registrati". Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, poiché solo l'Unione può modificare un proprio atto legislativo vigente (il codice frontiere Schengen).

La proposta di regolamento **rispetta il principio di proporzionalità** perché la modifica del codice delle frontiere Schengen – costituisce una modifica di un regolamento esistente e può essere realizzata solo attraverso un atto rivestente la stessa veste normativa .

B - Valutazione del progetto

Il progetto è da valutare positivamente, trattandosi dell'attuazione tecnica di due proposte normative, contenute nei documenti della Commissione COM (2013) 95 e COM (2013) 97, accolte con favore dall'Amministrazione.

Il Codice delle frontiere Schengen è adattato all'istituzione del sistema di registrazione degli ingressi e delle uscite e alla conseguente abolizione dell'obbligo di apporre i timbri sui passaporti. È messo in luce l'obbligo di inserire, sempre nel predetto sistema di registrazione, i dati dei viaggiatori in uscita dallo spazio Schengen. La registrazione deve essere effettuata comunque, anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera.

Il nuovo articolo 5 *bis* del Codice delle Frontiere Schengen introduce un obbligo generale di registrazione per i cittadini di paesi terzi che entrano nello spazio Schengen, con alcune eccezioni per i cittadini di paesi terzi che sono esenti dalle verifiche di frontiera o dall'obbligo di attraversare le frontiere esterne soltanto ai valichi di frontiera o durante gli orari di apertura stabiliti.

Sotto il profilo delle **prospettive negoziali**, anche per questo regolamento è intenzione dell'Italia proporre alla Commissione di specificare meglio nel titolo del regolamento - al fine di renderne immediatamente riconoscibile il campo di applicazione - il riferimento esclusivamente agli ingressi e soggiorni di breve durata, così come già enunciato nell'articolo 5-bis del testo trasmesso.

Sempre nell'ambito degli sviluppi negoziali, dovrebbe essere, altresì, approfondita la possibilità di destinare i diritti di trattazione, fissati per l'esame delle domande di



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

accesso al programma per viaggiatori registrati, al potenziamento delle strutture consolari e nazionali incaricate della trattazione amministrativa delle richieste.

C - Valutazione d'impatto

Sotto il profilo **dell'impatto finanziario**, il regolamento avrà certamente riflessi finanziari per le verifiche di frontiera sui viaggiatori registrati che, potendosi servire delle corsie riservate ai cittadini dell'Unione, saranno controllati con strumenti automatizzati di controllo di frontiera, sotto la sorveglianza di una guardia di frontiera. Si può, tuttavia, ragionevolmente ritenere che, a regime, i costi di implementazione possano essere compensati dai vantaggi conseguenti alla semplificazione delle procedure amministrative di controllo alle frontiere.

La norma non incide sulle **competenze regionali** e delle **autonomie locali rientrando nella previsione di cui all'articolo 117, comma 1°, lett. a), b), h) e q)**.

Per quanto riguarda l'incidenza della proposta **sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni**, si osserva che il sistema, una volta a regime, determinerà indubbi vantaggi sia sotto il profilo dei controlli alla frontiera sia sotto il profilo delle attività di contrasto all'immigrazione irregolare.

Altrettanto varrà per i privati, che si avvantaggeranno delle semplificazioni introdotte.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE
ISTITUISCE UN REGISTRO PER I VIAGGIATORI REGISTRATI.**

COM (2013) 97

Atto comunitario – Finalità e contesto

La proposta di regolamento costituisce, unitamente alle altre due presentate contestualmente e relative all'istituzione di un programma per viaggiatori registrati e alla conseguente modifica il codice delle frontiere Schengen, l'esito delle iniziative preannunciate dalla Commissione europea nel 2008 nell'ambito della strategia europea di gestione integrata delle frontiere, contenuta nella Comunicazione "Preparare le prossime fasi della gestione delle frontiere nell'Unione europea". Le proposte normative sono state, infine, presentate dopo l'invito del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 ad accelerare i relativi lavori.

In correlazione alla recente liberalizzazione della politica dei visti, la proposta normativa in parola introduce misure idonee a semplificare l'attraversamento delle Frontiere UE per molte categorie di viaggiatori, modificando le attuali disposizioni che prevedono le stesse verifiche per tutti i cittadini stranieri in ingresso nello spazio Schengen, indipendentemente dal loro livello di rischio.

A - Rispetto dei principi comunitari

La proposta di regolamento rispetta il **principio di attribuzione**, in quanto l'articolo 74 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica per l'adozione, da parte del Consiglio, di misure idonee ad assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nel settore in esame e l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), dello stesso trattato, riguarda la competenza dell'Unione ad assumere misure relative al controllo delle persone e alla sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

Per garantire ai passeggeri il veloce transito delle frontiere esterne senza ridurre il livello di sicurezza nell'UE, si condivide l'intento della Commissione di istituire un programma a pagamento per viaggiatori registrati, accessibile ai cittadini di paesi terzi che viaggiano di frequente e che accettano di sottoporsi a controlli preliminari di sicurezza e a un esame preventivo. I dati personali dei cittadini di paesi terzi rientranti in questa categoria (dati biometrici, dati alfanumerici e numero di identificatore unico) saranno conservati in un registro centrale e il loro "identificatore unico", corrispondente al numero della domanda, sarà memorizzato in un dispositivo di autenticazione, denominato *token*. Secondo la proposta di regolamento, il *token* sarà rilasciato al



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

viaggiatore registrato e avrà la forma di una carta a lettura automatica da passare all'arrivo e alla partenza in un apposito lettore posto alla frontiera.

Il confronto tra i dati immessi e quelli conservati nel registro centrale e in altre banche dati, ivi incluso il sistema d'informazione visti (VIS) per i titolari di visto, permetterebbe un immediato riscontro e verifica della posizione del viaggiatore.

La proposta di regolamento **rispetta il principio di sussidiarietà**, rilevato che, ai sensi dell'art. 77, par.2, lett. b) del T.F.U.E., l'Unione è competente ad adottare misure relative al controllo delle persone e alla sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

La proposta di regolamento **rispetta il principio di proporzionalità**. Il contenuto e la forma dello strumento prescelto dalla Commissione sono in rapporto con la finalità perseguita. E' infatti pienamente condivisibile l'intento della Commissione di procedere ad un'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen per garantire un'applicazione sempre più uniforme di norme comuni alle frontiere esterne in tutti gli Stati membri Schengen.

B - Valutazione del progetto

Il progetto può essere valutato positivamente. È indubbio che agevolare gli spostamenti di chi viaggia frequentemente per motivi di lavoro, studio, ricerca, familiari o altro, comunque suscettibile di positiva valutazione, garantendo il pieno rispetto della sicurezza, costituisce un obiettivo fondamentale per l'Unione e per i suoi Stati membri, in quanto il dato censito tende ad aumentare di anno in anno, soprattutto presso gli aeroporti.

Non va tralasciata, peraltro l'esigenza di arginare il crescente fenomeno degli **overstayers**, ossia di quegli stranieri che, entrati regolarmente nello Spazio comune, vi permangono anche dopo la scadenza del visto ovvero dell'autorizzazione al soggiorno.

E' condivisibile, pertanto, l'intento della Commissione di procedere, con la proposta in esame a:

- stabilire le procedure e le condizioni di accesso al programma per viaggiatori registrati;
- definire lo scopo e le funzionalità e le relative responsabilità, di un sistema combinato di *token* e registro centrale per la conservazione dei dati relativi ai viaggiatori registrati,;
- affidare all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, lo sviluppo e la gestione operativa del registro centrale e la definizione delle specifiche tecniche .



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Sotto il profilo delle **prospettive negoziali**, è intenzione dell'Italia proporre alla Commissione di definire con maggiore chiarezza la categoria di viaggiatori rientrante nel campo di applicazione della proposta di regolamento e, in tale contesto, precisare se le relative disposizioni si riferiscano esclusivamente ai soggiornanti di breve durata o anche a lungo soggiornanti, nonché di chiarire meglio quali siano le categorie di stranieri che possano usufruire del regime agevolato di circolazione (articolo 3, paragrafo 9).

Un'ulteriore chiarimento sembra, altresì, opportuno in relazione agli "archivi delle domande", previsti all'art. 17, par. 1. Al riguardo, anche in relazione alle modalità previste per la conservazione dei dati personali, sembra utile definire se lo sviluppo di tale previsione sia strumentale alla creazione di un archivio unico a livello nazionale, con funzioni di interoperabilità con gli archivi di ciascuno Stato membro.

Sempre nell'ambito dei possibili sviluppi in sede negoziale, e fatte salve le esigenze di protezione delle informazioni relative ai cittadini stranieri interessati, si condivide con il Ministero degli Affari Esteri l'opportunità di proporre i necessari approfondimenti sulla possibilità di accordare alle forze di polizia l'accesso ai dati contenuti nel sistema (il periodo di conservazione dei dati sarà di sei mesi per i casi ordinari e di cinque anni per i soggiorni fuori termine), che costituirà uno strumento prezioso per il contrasto al terrorismo internazionale e a ogni tipo di attività illecite a livello transfrontaliero.

Sempre dal Ministero degli Affari Esteri si segnala l'opportunità chiarire il criterio che individua la competenza dello Stato membro a trattare la pratica

C - Valutazione d'impatto

Sotto il profilo **dell'impatto finanziario**, la proposta in esame prevede un'ampia copertura finanziaria da parte dell'Unione europea, che riserva 1,1 miliardi di euro, a titolo di importo indicativo, per lo sviluppo di un sistema di ingressi/uscite e di un programma per viaggiatori registrati. Tale sostegno finanziario servirà per coprire non solo i costi del sistema centrale ma anche quelli per lo sviluppo delle componenti nazionali negli Stati membri dei due sistemi. Questi possono comprendere il costo per la gestione del VIS, del SIS e dei nuovi sistemi creati nel periodo interessato, i costi del personale, i costi di servizio, affitto di locali sicuri, ecc. I costi per l'automazione varieranno largamente a seconda del numero di porte automatiche realizzate. Per poter procedere ad un'analisi dei possibili, ulteriori, costi gravanti sul bilancio nazionale, appare, tuttavia, necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi, in particolar modo, alla tipologia e all'implementazione delle architetture informatiche e delle specifiche tecniche da porre a servizio del sistema.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

La norma non incide sulle **competenze regionali** e delle **autonomie locali rientrando nella previsione di cui all'articolo 117, 1 co., lett. a), b), h) e q)**.

Per quanto riguarda l'incidenza della proposta **sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni**, si osserva che il sistema, una volta a regime, determinerà indubbi vantaggi sia sotto il profilo dei controlli alla frontiera sia sotto il profilo della attività connessa al contrasto dell'immigrazione irregolare. Occorre tuttavia segnalare il possibile aggravio di lavoro per la polizia di frontiera, in relazione agli adempimenti previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, e dall'art. 8, comma 1, riguardanti, rispettivamente la presentazione della domanda di accesso al programma per viaggiatori registrati e la rilevazione dei dati biometrici dei cittadini di paesi terzi.

Anche il Ministero degli Affari Esteri ha osservato (nota allegata) che l'istituzione di un programma per viaggiatori registrati, con la conseguente possibilità dello straniero di presentare domanda di accesso al programma presso gli Uffici consolari, pone una nuova e non trascurabile sfida per la rete diplomatico-consolare.

“Tutte le sedi dovrebbero, potenzialmente garantire tale servizio ai richiedenti stranieri. Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, si stimano 5 milioni di richieste l'anno, suddivise in circa 2,8 milioni presso gli uffici consolari e 2,2 milioni presso i posti di frontiera, presupponendo che nel primo caso si tratti perlopiù di stranieri soggetti a visto, mentre nel secondo caso di stranieri che viaggiano in regime di esenzione. Sulla base di tali stime e considerato che, nel 2012, l'Italia ha trattato l'11,3% del totale delle domande di visto Schengen di tutti i partner, la rete consolare italiana dovrebbe trattare circa 315.000 richieste di accesso al Programma per viaggiatori registrati. Prescindendo dai criteri individuati dalla Commissione, si potrebbe stimare il numero dei potenziali richiedenti in misura superiore: l'Italia rilascia, infatti, circa 1.170.000 visti multingresso, a beneficio di richiedenti che avrebbero dunque i requisiti per richiedere anche l'accesso al programma. Anche applicando una stima prudenziale, se circa il 40% di questi stranieri richiedesse il “token” d'ingresso facilitato per la frontiera, il bacino di potenziali richiedenti, considerato un moderato aumento delle richieste di visto nei prossimi anni, arriverebbe a quasi 500.000”.

Per quanto concerne i privati, essi si avvantaggeranno delle semplificazioni introdotte.